



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento

Alle Direzioni Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

Oggetto: Art. 1, comma 1, del decreto legge 7 agosto 2026, n. 144: ferie non godute.

Si informa che l'art. 1, comma 1, del decreto legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026, ha ridefinito la disciplina delle ferie non godute nel pubblico impiego, modificando l'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che, nella sua previgente formulazione, escludeva la possibilità di monetizzazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro (All.1).

L'intervento normativo intende armonizzare la disciplina nazionale con i principi che sono stati sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in particolare nella sentenza n. 218/2022, in base ai quali l'effettiva fruizione delle ferie costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite, che include altresì il diritto ad ottenere un pagamento per le ferie non godute alla cessazione del rapporto. Secondo la Corte, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire che il lavoratore possa effettivamente usufruire delle ferie annuali retribuite, in modo trasparente e tempestivo, informandolo anche sulle conseguenze del mancato utilizzo (come la perdita delle ferie o dell'indennità finanziaria).

L'intervento normativo mira, pertanto, a definire i presupposti che possono giustificare la perdita dell'indennità finanziaria sostitutiva, limitandoli ai soli casi in cui il lavoratore, pur essendo stato adeguatamente informato e messo nelle condizioni di fruire delle ferie, abbia scelto liberamente di non esercitare il diritto. In tal caso, l'onere della prova incombe sul datore di lavoro.

Il datore di lavoro è pertanto tenuto a invitare formalmente il dipendente a fruire delle ferie, informandolo che la mancata fruizione ne comporterà la perdita alla scadenza del periodo di riferimento e che le stesse non potranno essere sostituite da un'indennità.

Le nuove regole si applicano alle ferie maturate successivamente al 7 ottobre 2026, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Premesso quanto sopra, si fa presente che l'interpretazione dell'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nella sua previgente formulazione, fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere del 6 agosto 2012, ha, nella pratica, temperato la portata applicativa



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

del divieto, ammettendo il pagamento delle ferie non godute nei casi di impossibilità oggettiva di fruire le ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, come nell'ipotesi di malattia, dispensa dal servizio, decesso o altre cause, comunque, non imputabili al dipendente. In tal senso il pagamento di ferie non godute è stato ammesso in considerazione della causa di cessazione del rapporto di lavoro, sostanzialmente non derivante dalla volontà del dipendente.

Al fine di attuare quanto disposto dall'intervento normativo in esame, si rende necessario effettuare un costante monitoraggio dell'effettivo godimento delle ferie maturate da parte del personale, con particolare attenzione a quello prossimo al collocamento a riposo, provvedendo a programmarne opportunamente e formalmente la fruizione.

Come noto, la normativa contrattuale contenuta nei DD.PP.RR. 7 maggio 2008 e ss.mm.ii. prevede che il congedo ordinario, di norma, deve essere fruito nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente e, nel caso di personale turnista, deve essere distribuito equamente tra turni diurni e notturni.

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, le giornate o i turni di congedo ordinario dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di esigenze di servizio derivanti dalla partecipazione a emergenze e/o eventi di particolare gravità, il periodo di congedo ordinario potrà essere fruito entro l'anno successivo.

Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo ordinario residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza e, per il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttivi, entro il primo semestre dell'anno successivo.

In caso di impedimento derivante da malattia del dipendente alla fruizione del congedo ordinario residuo entro il mese di aprile o di giugno dell'anno successivo a quello di spettanza, la relativa fruizione può avvenire anche oltre il predetto termine e comunque entro l'anno, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Il periodo di congedo ordinario non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento del congedo ordinario, al rientro dalla malattia, deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche in deroga ai termini previsti.

Pertanto, alla luce delle citate disposizioni, la programmazione del congedo ordinario dovrà avvenire:

- in primo luogo, sulla base delle istanze presentate dai dipendenti, alle quali si dovrà dare risposta scritta, come previsto espressamente dalla normativa contrattuale contenuta nei citati DD.PP.RR. 7 maggio 2008 e ss.mm.ii.;
- in mancanza, attraverso un "invito informativo" scritto, sollecitando i dipendenti a presentare istanza in tal senso, al fine di consentire, comunque, di assicurare la compatibilità delle esigenze personali con quelle di servizio.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Luca